



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CASTRO, LONGO, DE ECCHER, BEVILACQUA,
DI STEFANO, SAIA e BURGARETTA APARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2009

Disposizioni in materia di incentivi per la rottamazione
delle macchine agricole

ONOREVOLI SENATORI. - Le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti sono all'origine di alcuni dei problemi ambientali considerati prioritari ormai in tutte le sedi nazionali e internazionali: cambiamenti climatici, buco dell'ozono nella stratosfera, aumento dell'ozono troposferico, acidificazione (le cosiddette piogge acide).

Attualmente in Italia il problema dell'inquinamento atmosferico assume sempre maggiore importanza data la sua rilevanza per la salute dell'essere umano e dell'ambiente nel suo complesso.

Le diverse misure adottate fino ad ora al fine di ridurre gli inquinanti atmosferici, così come previsto dal trattato di Kyoto, riguardano unicamente l'inquinamento generato da traffico urbano, extraurbano, dai riscaldamento domestici e dalle attività di tipo industriale. Ma oltre a queste fonti di inquinamento, le macchine agricole e forestali come pure i piccoli apparecchi per il giardinaggio e il tempo libero provocano emissioni di inquinanti atmosferici. Questo cosiddetto settore *offroad* emette circa 880 tonnellate di particolato fine, 12.700 tonnellate di ossidi d'azoto e 6.500 tonnellate di idrocarburi all'anno.

Proporzionalmente, le emissioni di monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi d'azoto e particolato del settore *offroad* sono superiori a quelle del traffico stradale: benché consumi solo l'8 per cento dell'energia totale (*offroad* + strada), il settore *offroad* provoca tra il 19 per cento (monossido di carbonio) e il 39 per cento (particolato) delle emissioni complessive di inquinanti. I motivi di queste quote elevate del settore *offroad* sulle emissioni di inquinanti atmosferici sono da ricercare da un lato nelle prescrizioni sui gas di scarico, meno severe e introdotte più tardi, e dall'altro nella tecnica di riduzione delle

emissioni delle macchine e degli apparecchi, meno avanzata.

Tenuto in considerazione che in Italia il parco delle macchine agricole è uno dei più vecchi d'Europa, con un'età media delle macchine di oltre vent'anni, risulta evidente la necessità di ridurre le emissioni, in particolare le emissioni di particolato dell'agricoltura.

A ciò si aggiunga il fatto che l'agricoltura è una delle attività a più alto rischio di infortuni e l'utilizzo di macchine agricole è la prima causa degli infortuni lavorativi in agricoltura. È comprovato che i rischi connessi all'utilizzo di macchine agricole aumentano esponenzialmente se le stesse sono vetuste o, come spesso accade, addirittura obsolete: ben il 10,5 per cento degli infortuni mortali in agricoltura è cagionato dall'insufficiente sicurezza delle macchine agricole ed il costo sociale degli stessi è stimabile in oltre 100 milioni di euro l'anno.

Inoltre, in questo particolare momento di crisi per l'economia che investe anche il settore delle macchine agricole che fino a qualche mese fa rappresentava una vera e propria «corazzata» anche sul fronte dell'*export*, la previsione di un'incentivazione volta a favorire il ricambio delle attrezzature vecchie con modelli nuovi avrebbe anche l'indubbio vantaggio di dare aiuto ad uno dei settori di riconosciuta *leadership* internazionale.

Il presente disegno di legge, in considerazione di quanto esposto, prevede un'agevolazione al rinnovo del parco macchine agricole nazionale che si compone di un incentivo pubblico, pari al 20 per cento del prezzo d'acquisto al quale dovrà aggiungersi un'ulteriore sconto del 20 per cento da praticarsi da parte del venditore, per un totale di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato promuove la tutela dell'ambiente, la protezione della salute e del benessere delle persone attraverso politiche volte ad incentivare la lotta all'inquinamento atmosferico nonché a sviluppare l'adozione di idonee misure di sicurezza per la tutela dei cittadini durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 2.

*(Incentivi per la rottamazione
delle macchine agricole)*

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e di aumento della sicurezza sul lavoro agricolo e al fine di incentivare la sostituzione di macchine agricole di età superiore a dieci anni o prive della marcatura CE attraverso l'acquisto di nuove macchine agricole a motore, comprese quelle operatrici, di cui agli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rispondenti ai requisiti dello *standard* «tier 3» nonché di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse, è concesso, nei limiti di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un contributo per un ammontare pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, a condizione che il concessionario o il venditore praticino uno sconto minimo del 20 per cento del prezzo di listino vigente alla data del 31 dicembre 2008. Per l'accertamento dello sconto è previsto il deposito del listino presso la locale camera di commercio, industria, artigianato

e agricoltura e la dichiarazione del venditore che attesti l'entità dello sconto praticato.

2. Le macchine da rottamare devono essere in possesso dell'acquirente alla data del 31 dicembre 2008.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere utilizzata nel rispetto della regola degli aiuti «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

4. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi 230, 231, 232 e 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il triennio 2009-2011, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri, con esclusione di quelli destinati alla giustizia, all'università e alla tutela dell'ordine pubblico sono ridotti in misura lineare in modo da garantire un risparmio almeno pari a 75 milioni di euro.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni e le province autonome e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano l'adesione alle convenzioni citate.

3. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alle relative variazioni di bilancio.

